

Bruxelles, 31 marzo 2026
(OR. en)

7825/26
ADD 1

DELECT 60
VETER 43
AGRILEG 71

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	27 marzo 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2026) 900 annex
Oggetto:	ALLEGATO del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/686 per quanto riguarda l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1- 24), l'infezione da virus della malattia emorragica epizootica e la metrite contagiosa equina (<i>Taylorella equigenitalis</i>)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2026) 900 annex.

All.: C(2026) 900 annex



Bruxelles, 27.3.2026
C(2026) 900 final

ANNEX

ALLEGATO

del

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/686 per quanto riguarda l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24), l'infezione da virus della malattia emorragica epizootica e la metrite contagiosa equina (*Taylorella equigenitalis*)

ALLEGATO

L'allegato II è così modificato:

1) la parte 4 è così modificata:

a) al capitolo I, punto 1, lettera a), il punto iii) è sostituito dal seguente:

"iii) una prova di identificazione dell'agente della metrite contagiosa equina (*Taylorella equigenitalis*) effettuata, con esito negativo in ciascun caso, in due occasioni ad almeno sette giorni di intervallo e comunque non prima di sette giorni (trattamento sistemico) o 21 giorni (trattamento locale) da un eventuale trattamento antimicrobico dello stallone donatore, su tre campioni (tamponi) prelevati da tale animale almeno:

- dalla guaina del pene (prepuzio),
- dall'uretra,
- dalla fossa del glande.

I campioni sottoposti a coltura devono essere collocati in un terreno di trasporto con carbone attivo, per esempio terreno Amies, prima di essere inviati al laboratorio.

I campioni devono essere sottoposti ad almeno una delle seguenti prove:

- coltura in condizioni microaerofile per un periodo almeno pari a sette giorni per l'isolamento della *Taylorella equigenitalis*, allestita entro le 24 ore successive al prelievo dei campioni dall'animale donatore, o 48 ore se i campioni sono tenuti a bassa temperatura durante il trasporto;
- o
- PCR o PCR in tempo reale per la ricerca del genoma della *Taylorella equigenitalis*, effettuata entro un periodo pari ai sette giorni successivi al prelievo dei campioni dall'animale donatore;"

b) al capitolo II, punto 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) devono essere sottoposti a una prova di identificazione dell'agente della metrite contagiosa equina (*Taylorella equigenitalis*) effettuata, con esito negativo in ciascun caso, comunque non prima di sette giorni (trattamento sistemico) o 21 giorni (trattamento locale) da un eventuale trattamento antimicrobico dell'animale donatore, su almeno due campioni (tamponi) prelevati da tale animale almeno:

- dalle superfici mucosali della fossa clitoridea,
- dai seni clitoridei.

I campioni devono essere prelevati durante il periodo almeno pari a 30 giorni di cui alla lettera a) in due occasioni ad almeno sette giorni di intervallo nel caso della prova di cui al punto i), o in un'occasione nel caso della prova di cui al punto ii).

I campioni di cui al punto i) devono essere collocati in un terreno di trasporto con carbone attivo, per esempio terreno Amies, prima di essere inviati al laboratorio.

I campioni devono essere sottoposti ad almeno una delle seguenti prove:

- i) coltura in condizioni microaerofile per un periodo almeno pari a sette giorni per l'isolamento della *Taylorella equigenitalis*, allestita entro le 24 ore successive al prelievo dei campioni dall'animale donatore, o 48 ore se i campioni sono tenuti a bassa temperatura durante il trasporto;
- o
- ii) PCR o PCR in tempo reale per la ricerca del genoma della *Taylorella equigenitalis*, effettuata entro un periodo pari ai sette giorni successivi al prelievo dei campioni dall'animale donatore.";

2) la parte 5 è così modificata:

a) il capitolo II è così modificato:

i) al punto 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) sono stati detenuti per un periodo almeno pari ai 60 giorni precedenti la raccolta dello sperma e durante tale raccolta in uno Stato membro o in una zona dello stesso in cui l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) non è stata segnalata per un periodo almeno pari ai due anni precedenti in un raggio di 150 km attorno allo stabilimento;"

ii) al punto 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) sono stati detenuti per un periodo almeno pari ai 60 giorni precedenti la raccolta dello sperma e durante tale raccolta in una zona stagionalmente indenne da vettori in relazione all'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24);" ;

iii) al punto 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) sono stati detenuti per un periodo almeno pari ai 60 giorni precedenti la raccolta degli ovociti o degli embrioni e durante tale raccolta in uno Stato membro o in una zona dello stesso in cui l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) non è stata segnalata per un periodo almeno pari ai due anni precedenti in un raggio di 150 km attorno allo stabilimento;" ;

iv) al punto 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) sono stati detenuti per un periodo pari ai 60 giorni precedenti la raccolta degli ovociti o degli embrioni e durante tale raccolta in una zona stagionalmente indenne da vettori in relazione all'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24);" ;

b) il capitolo III è così modificato:

i) il titolo è sostituito dal seguente:

"Prescrizioni per i bovini, gli ovini e i caprini nonché per gli animali delle famiglie *Camelidae* e *Cervidae* per quanto riguarda l'infezione da virus della malattia emorragica epizootica";

ii) al punto 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"I bovini, gli ovini e i caprini nonché gli animali delle famiglie *Camelidae* e *Cervidae* donatori di sperma devono soddisfare almeno una delle seguenti condizioni:";

iii) al punto 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) sono stati detenuti per un periodo almeno pari ai 60 giorni precedenti la raccolta dello sperma e durante tale raccolta in una zona stagionalmente indenne da vettori in relazione all'infezione da virus della malattia emorragica epizootica;"

iv) al punto 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"I bovini, gli ovini e i caprini nonché gli animali delle famiglie *Camelidae* e *Cervidae* donatori di ovociti per la produzione in vitro di embrioni e donatori di embrioni concepiti in vivo devono soddisfare almeno una delle seguenti condizioni:"

v) al punto 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) sono stati detenuti per un periodo almeno pari ai 60 giorni precedenti la raccolta degli ovociti o degli embrioni e durante tale raccolta in una zona stagionalmente indenne da vettori in relazione all'infezione da virus della malattia emorragica epizootica;"